

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1637

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1995

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Lo svolgimento delle ultime elezioni regionali ha messo in luce carenze e lacune della legge recentemente adottata e l'opportunità di una sua revisione.

Più che modificare nuovamente il testo legislativo, appare però più attuale procedere, in spirito di federalismo e di autonomia, a modificare l'articolo 122 della Costituzione, consentendo alle regioni stesse di stabilire le norme per l'elezione dei propri consigli.

A distanza di quasi cinquant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale del 1948 non appare certo eversivo l'approfondimento dei contenuti dell'articolo 122, tanto più che la timidezza del Costituente nell'affidare all'autonomia delle singole regioni (ovviamente, una volta elette) la determinazione del sistema di governo regionale trovava giustificazione, allora, nell'innovatività della forma di Stato che si andava definendo (il cosiddetto «Stato regionale», per usare la formula di Gaspare Ambrosini) e nelle seppur implicite diffidenze nei confronti del decentramento, tipiche delle concezioni centralistiche ereditate dal liberalismo giolittiano e dallo stesso fascismo.

Comunque, va ricordata opportunamente la stessa vivacità del dibattito sul punto all'Assemblea costituente (seduta del 16 luglio 1947, pagina 5824 degli Atti relativi),

che ha in ogni caso sottolineato la specificità della forma di governo e del sistema elettorale delle regioni, prevedendo che tali materie fossero disciplinate con apposita legge della Repubblica, modificando l'originario progetto, secondo il quale il sistema di elezione dei consigli regionali doveva «essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati».

Ma una aggiornata riflessione in materia inevitabilmente deve tener conto dell'odierno dibattito in corso a proposito delle forme più compiute di regionalismo e dello stesso federalismo - come del resto espressamente sottolineato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo - e, doverosamente, delle conclusioni raggiunte più di recente in sede parlamentare, vale a dire del progetto di riforma costituzionale approvato in sede referente dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (atto Camera 3597 dell'XI legislatura e atto Senato 1789 dell'XI legislatura), che aveva proposto una nuova formulazione dell'articolo 122 della Costituzione (articolo 22), che affidava all'autonomia delle regioni stesse la possibilità di definire la forma di governo regionale.

Sulla base di tali premesse di tipo storico e metodologico, si propone pertanto il presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, ogni regione stabilisce le modalità di elezione del Presidente e di formazione della Giunta, nonchè il numero e le modalità di elezione dei consiglieri regionali.

Qualora la Regione non abbia adottato le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le leggi della Repubblica in materia.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento oppure ad un altro Consiglio regionale.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

